

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014  
261/2014/R/GAS**

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI  
IMPIANTI DI UTENZA A GAS E DELLA SICUREZZA GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 giugno 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione 40/04) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas ) e l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas) e gli Allegati A, F/40, G/40 e I/40 alla medesima deliberazione;
- la nota del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) del 9 maggio 2014, prot. Autorità 14170 del 20 maggio 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 574/2013/R/gas è stata approvata la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (di seguito: RQDG);
- con la deliberazione 40/2014/R/gas sono state aggiornate le disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, introdotte in origine con la deliberazione 40/04, che entreranno in vigore il 1 luglio 2014; a decorrere da tale data la deliberazione 40/04 è abrogata;
- per gli impianti di utenza ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 40/2014/R/gas, la RQDG, al comma 52.7, richiamando la deliberazione 40/04, prevede che il tempo di attivazione della fornitura decorra dalla data di messa a disposizione dell'esito positivo dell'accertamento documentale da parte dell'impresa distributrice;
- l'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas, al comma 16.4, prevede che l'impresa distributrice computi il tempo di attivazione della fornitura a partire

dalla data in cui sia disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento documentale;

- il CIG, con la nota del 9 maggio 2014, ha suggerito l'opportunità di monitorare, tra gli accertamenti documentali relativi agli impianti nuovi di cui al Titolo II, quelli che hanno richiesto l'adozione del rapporto tecnico di compatibilità, in quanto non realizzati e messi in servizio da un unico installatore;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 40/2014/R/gas è, inoltre, emersa la necessità di precisare alcuni aspetti di carattere applicativo e di rettificare alcuni errori materiali:
  - a. al comma 1.1, lettera y), la definizione di "stato dell'impianto di utenza" non è allineata alle disposizioni di cui al Titolo III;
  - b. all'articolo 2 non è stato specificato il campo di applicazione per gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita;
  - c. il comma 8.6, in materia di copertura dei costi dell'impresa distributrice per l'effettuazione degli accertamenti, non è coerente con quanto disposto al comma 8.1;
  - d. tra gli obblighi di registrazione dell'impresa distributrice non è previsto quello della data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento degli impianti di utenza nuovi;
  - e. ai commi 11.6 e 13.1, non è stato previsto l'inserimento, tra i documenti che l'impresa distributrice ed il venditore hanno l'obbligo di pubblicare nei loro siti internet, delle linee guida CIG n. 11, comprensive dei relativi allegati;
  - f. al comma 16.1, lettera g), è erroneamente richiamata la lettera e) del medesimo comma;
  - g. in caso di accertamento negativo, al comma 16.3, lettera b), il riferimento alle non conformità riscontrate risulta di difficile comprensione;
  - h. in caso di esito negativo alle prove di sicurezza e funzionalità eseguite dall'installatore a seguito della attivazione della fornitura, al comma 16.6, lettera b), il richiamo alle non conformità risulta incompleto;
  - i. al comma 17.1 non è stata prevista la casistica di riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati;
  - j. al comma 17.2 non è stato previsto che il Titolo III non si applica alla casistica di riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati;
  - k. la rubrica dell'articolo 18 non è coerente con il suo contenuto, che disciplina, oltre all'attivazione della fornitura per impianti di utenza modificati o trasformati, anche la riattivazione della fornitura;
  - l. al comma 18.2, lettera b), non è stato previsto che il venditore invii al cliente finale, oltre agli allegati H/40 e I/40, anche l'allegato G/40;
  - m. all'articolo 18, per gli impianti modificati o trasformati, non è indicato come deve essere computato il tempo di attivazione o riattivazione della fornitura da parte dell'impresa distributrice;
  - n. al comma 19.2 viene fatto erroneamente riferimento agli impianti in servizio.

- sono stati individuati alcuni errori materiali negli Allegati F/40, G/40 e I/40 alla deliberazione 40/2014/R/gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere la proposta di integrazione dell'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas suggerita dal CIG, prevedendo che vengano integrate le disposizioni dei commi 9.2, lettera f), e 11.2, lettere b) e c), in merito al monitoraggio degli accertamenti documentali relativi agli impianti di cui al Titolo II che hanno richiesto l'adozione del rapporto tecnico di compatibilità;
- procedere alle precisazioni applicative e rettifiche di errori materiali dell'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas, nonché degli Allegati F/40, G/40 e I/40 sopra richiamati;
- rendere coerente il computo del tempo di attivazione della fornitura disciplinato dalla RQDG con quanto disposto dall'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas, in previsione della sua entrata in vigore il 1 luglio 2014

**DELIBERA**

1. di disporre le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas:
  - a. al comma 9.2, lettera f) sono aggiunte le seguenti parole “ e, per i soli impianti ricadenti nel titolo II, l'eventuale presenza del rapporto tecnico di compatibilità”;
  - b. al comma 11.2, lettere b) e c), sono aggiunte le seguenti parole “ e, per i soli impianti ricadenti nel titolo II, il numero di accertamenti con presenza del rapporto tecnico di compatibilità”;
2. di disporre le precisazioni applicative e rettificare gli errori materiali di cui all'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas come di seguito specificato:
  - a. al comma 1.1, lettera y) la parola “riattivati” è sostituita dalla parola “trasformati”;
  - b. all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma “2.7 Gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita attuano il presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui ai commi 11.2, 11.3, 16.1 lettere b) e c), 16.3 lettera a), 16.5, 18.1 lettere b) e c), 19.1 lettera b).”;
  - c. il comma 8.6 è eliminato;
  - d. al comma 9.2 è aggiunta la seguente lettera “k) la data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento.”;
  - e. l'articolo 20 è eliminato;
  - f. al comma 11.6 è aggiunta la seguente lettera “c) le linee guida CIG n. 11 con annesso il modello di rapporto tecnico di compatibilità e il modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antiincendio.”;
  - g. al comma 13.1 sono aggiunte le seguenti parole “, nonché la documentazione di cui al comma 11.6, lettera c)”;

- h. al comma 16.1, lettera g), le parole “di cui alla lettera e)” sono sostituite dalle parole “di cui alla lettera f)”;
  - i. al comma 16.3, lettera b), le parole “le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate” sono sostituite dalle parole “le non conformità riscontrate alle leggi e norme tecniche vigenti in materia”;
  - j. al comma 16.6, lettera b), le parole “alla legislazione vigente” sono sostituite dalle parole “riscontrate”;
  - k. al comma 17.1 è aggiunta la seguente lettera “f) alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.”;
  - l. al comma 17.2 è aggiunta la seguente lettera “g) alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati.”;
  - m. alla rubrica dell’articolo 18, dopo la parola “Attivazione”, sono aggiunte le parole “ o riattivazione”;
  - n. al comma 18.2, lettera b), sono aggiunte le parole “, unitamente all’allegato G/40”;
  - o. all’articolo 18 è aggiunto il seguente comma “18.3 L’impresa distributrice computa il tempo di attivazione o riattivazione della fornitura di un impianto di utenza modificato o trasformato a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione di cui al comma 16.4, lettere a) e b).”;
  - p. al comma 19.2 le parole “in servizio” sono eliminate;
  - q. al comma 8.4 le parole “comma 2.2” sono sostituite dalle parole “comma 2.3”;
  - r. al comma 11.2, lettera e), sub (ii), le parole “del distributore” sono sostituite dalle parole “dell’impresa distributrice”;
  - s. al comma 14.4, lettera b), le parole “al distributore” sono sostituite dalle parole “all’impresa distributrice”;
  - t. il comma 15.2 è eliminato;
3. di disporre, con decorrenza 1 luglio 2014, la seguente modifica all’Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas:
- a. al comma 52.7 le parole “n. 40/04, tale tempo decorre dalla data di messa disposizione dell’esito positivo di accertamento documentale da parte dell’impresa distributrice” sono sostituite dalle parole “40/2014/R/gas, tale tempo è calcolato secondo quanto disposto ai commi 16.4 e 18.3 dell’Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/gas”;
4. di sostituire gli Allegati F/40, G/40 e I/40 della deliberazione 40/2014/R/gas con quelli allegati al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento, gli Allegati A, F/40, G/40 e I/40 alla deliberazione 40/2014/R/gas, come risultanti dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
6. di pubblicare l’Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) prevedendone la decorrenza dal 1 luglio 2014.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*